

la Camera non abbia tenuto conto delle particolari esigenze della caccia in Sardegna.

GASPAROTTO. Se ne terrà conto dal ministro.

CAO. Per quanto riguarda l'altro emendamento osservo che la relazione risente della mancanza di un sardo tra i compilatori della legge. Devo far notare alla Camera che il mezzo più micidiale di quella specie di selvaggina nobile, come la chiama la relazione, cioè la caccia alla pernice, in Sardegna è precisamente il mezzo dell'abbeveratorio.

In paese arido come il nostro, nella stagione di caccia, e precisamente nell'estate, le pernici vanno a frotte ad abbeverarsi in punti obbligati, ove ne viene fatta con le reti una strage, assai maggior di quanto non avviene con le gabbie munite di richiami vivi, e perciò io proponevo che si aggiungesse dopo le parole: « richiami vivi », le parole: « o allo abbeveratorio ».

Domandavo pure che fosse tolto il divieto di cacciare i colombi viaggiatori, i rondoni, i piccioni torraiuoli ed i piccioni che sfuggono ai tiri al volo. Perchè veramente questa non mi pare selvaggina, tuttavia posso rinunciare all'emendamento perchè si tratta d'una questione formale.

Infine vi è il mio emendamento aggiuntivo. Alla lettera *h*) si fa il divieto di cacciare la selvaggina stanziale in terreni liberi, in battuta od a rastrello, in compagnie di più di quattro persone.

Io non so come nella campagna romana si caccia il cervo, il cinghiale o il daino, ma in Sardegna queste tre fiere si cacciano precisamente in battute, vale a dire si bloccano gli sbocchi coi cacciatori armati, e i battitori rastrellano il terreno, spingendo la selvaggina verso i passi obbligati ove i cacciatori sparano.

E quando si fa il divieto di battute alla selvaggina stanziale si viene a vietare la caccia alla grossa selvaggina. Ed ecco la ragione del mio emendamento che mantengo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparotto. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Il collega Cao ha sollevato una questione veramente interessante, quella della caccia alle pernici all'acqua. Confesso che io la ignoravo. Ma, poichè la questione è proposta, dobbiamo riferirci ai principî generali della legge, la quale all'articolo 18 proibisce le tese all'acqua.

L'errore, lo riconosco, è stato di avere limitato il caso agli uccelletti, ma poichè

veniamo a conoscere che vi è anche questa caccia speciale all'acqua, per selvaggina nobile, ritengo che il ministro, valendosi della facoltà di cui all'articolo 19, tra i primi provvedimenti che dovrà emettere, sarà precisamente quello di regolare, in sede di applicazione delle facoltà a lui demandate, questa caccia speciale e di accogliere la proposta dell'onorevole Cao.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'agricoltura.

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Gasparotto; d'altronde l'articolo 34 dava facoltà di accontentare l'onorevole Cao. Perchè vi è un registro in cui sono iscritte le associazioni di caccia, e queste associazioni potranno presentare al ministro di agricoltura ogni proposta che possa tornare utile alla conservazione ed alla propagazione della selvaggina, quindi potranno fare anche queste proposte.

In ogni modo o con l'uno o con altro mezzo si potrà provvedere.

PRESIDENTE. Nel regolamento c'entra tutto, onorevole Cao.

CAO. Non mi pare che il ministro abbia risposto al mio ultimo emendamento: le battute alla caccia grossa.

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Troveremo modo di risolvere anche questa questione nel regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Cao insiste?

CAO. Non insisto, solo perchè è facile immaginare che il mio emendamento non passerebbe, e prendo atto delle dichiarazioni del ministro, le quali per me debbono valere questo: la promessa di promuovere al più presto la deroga della legge di cui domanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 22, del quale ho già data lettura.

(È approvato).

Art. 23.

Durante l'esercizio della caccia e della uccellazione, chi è munito del permesso di cui all'articolo 15, è autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.

(È approvato).